Cavaglià, 21 gennaio 2020

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di sostituzione e potenziamento linee di distribuzione obsolete - lavori di ricerca perdite, mappatura e sezionamento rete acquedotto nel comune di Moncrivello".

Istanza di riammissione formulata in data 20.01.2020 nell'interesse dell'**IMPRESA CONCORRENTE** "M.C. COSTRUZIONI DI CORDISCO ANTONIO SAS, Sede legale Frazione CHAMPAGNE 28 11020 VERRAYES (AO).

Nel corso della seduta di gara del 10/01/2020, la Commissione ritenne di escludere l'impresa concorrente "M.C. Costruzioni di Cordisco Antonio s.a.s." a causa della non conforme sigillatura dei due plichi interni rispettivamente contenenti la busta con la documentazione amministrativa e la busta contenente l'offerta economica. Entrambe le buste risultavano prive di sigillatura lungo il margine di saldatura così come dei prescritti timbro e firma a scavalco, in corrispondenza dello stesso margine. Il plico esterno, tuttavia, si presentava integro, provvisto di idonea sigillatura lungo i lembi di chiusura e di fabbricazione, completo di timbri e firma. Risultava altresì privo di lacerazioni, abrasioni, piegature o segni tali da indurre la Commissione a ritenere possibile la manomissione dell'involucro cartaceo. Allo stesso modo, con motivazioni del tutto analoghe, fu esclusa l'impresa concorrente "MC Edilizia di Cordisco Michael".
Deve inoltre rilevarsi come le irregolarità sulla produzione dei plichi interni dell'istante, ovvero le modalità di chiusura, pur non conformi a quanto richiesto dal bando in termini di sigillatura, non appaiono nel caso concreto tali da escludere l'integrità e la non manomissione del plico stesso.
L'art. 83 comma 8, secondo e terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 non sembra voler introdurre una disciplina innovativa del principio di tassatività delle cause di esclusione già enunciato dall'art. 46 co. 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006, del quale costituisce la sostanziale riproduzione (cfr. Commissione Speciale CdS - Parere 855 del 1.4.2016).
La disposizione precitata in realtà codifica l'orientamento sostanzialista già invalso nella più recente giurisprudenza amministrativa, per cui *"le cause di esclusione dalla gara, in quanto limitative della libertà di concorrenza, devono essere ritenute di stretta interpretazione, senza possibilità di estensione analogica (cfr., C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 2064/2013), con la conseguenza che, in caso di equivocità delle disposizioni che regolano lo svolgimento della gara, deve essere preferita*

quell'interpretazione che, in aderenza ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, eviti eccessivi formalismi e illegittime restrizioni alla partecipazione" (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV^, sentenza n. 208/2017).

Alla luce di quanto precede, sentita la Commissione, il R.U.P. è quindi del parere che la clausola della *lex specialis* (art. 3 del Disciplinare di gara) vada letta in maniera non formalistica al fine di garantire la massima partecipazione alla gara, per cui ha ritenuto necessaria e sufficiente la modalità di sigillatura del plico riscontrando la stessa sigillatura tale da impedire che il plico potesse essere aperto e manomesso senza che ne restasse traccia visibile. Il R.U.P. dispone pertanto la riammissione della concorrente MC Costruzioni s.a.s. di Cordisco Antonio.

In simmetria con quanto precede, il R.U.P. dispone che per le stesse motivazioni debba essere riammessa anche l'impresa concorrente "MC Edilizia di Cordisco Michael".

La Commissione si riunirà in seduta pubblica il giorno 27 gennaio p.v. alle ore 14:00 presso Comuni Riuniti s.r.l. – via Rondolino n. 88 in Cavaglià (BI) per completare le operazioni di gara con l'apertura delle buste delle ditte riammesse.

Il Presidente
Prof.ssa Ticozzi Alessandra